

Codice A1022A

D.D. 31 luglio 2026, n. 362

Approvazione Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino, in attuazione del Protocollo d'intesa per la costruzione dell'Ecosistema regionale della semplificazione e dell'innovazione amministrativa. Impegno di spesa a favore dell'Università degli Studi di Torino per l'importo complessivo di €. 60.000,00 sul capitolo di ..



ATTO DD 362/A1022A/2026

DEL 31/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1022A - Semplificazione e innovazione amministrativa

OGGETTO: Approvazione Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino, in attuazione del Protocollo d'intesa per la costruzione dell'Ecosistema regionale della semplificazione e dell'innovazione amministrativa. Impegno di spesa a favore dell'Università degli Studi di Torino per l'importo complessivo di €. 60.000,00 sul capitolo di spesa n. 133077, annualità 2026.

Premesso che:

- la legge regionale n. 14/2026, recante “*Legge regionale di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa – Semplifica Piemonte*” delinea un quadro organico di indirizzi, principi e strumenti mediante i quali la Regione promuove la semplificazione normativa e amministrativa e sostiene l'innovazione nell'azione pubblica regionale, configurando tali politiche come dimensioni strutturali e trasversali dell'agire amministrativo;
- la medesima legge chiarisce che la semplificazione non coincide con una mera riduzione formale degli adempimenti, ma con una qualificazione complessiva dell'azione amministrativa, orientata alla chiarezza delle regole, alla certezza dei tempi, alla proporzionalità degli oneri, al miglioramento continuo, alla valorizzazione delle competenze e al rafforzamento della fiducia tra amministrazioni, cittadini e imprese;
- la citata legge, senza sovrapporsi alla disciplina generale dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 definisce un modello di governance delle politiche di semplificazione e innovazione fondato su indirizzo strategico, programmazione, cooperazione istituzionale e confronto stabile con i territori, prevedendo, tra l'altro, il Tavolo regionale per la semplificazione, il Team regionale per la semplificazione e il supporto agli enti locali, il Piano strategico pluriennale e il Piano attuativo annuale, quali strumenti destinati a dare continuità,

coerenza e operatività all'azione regionale in materia;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 27-2370 del 16 marzo 2026 è stato approvato lo schema di *“Protocollo d'intesa per la costruzione dell'Ecosistema regionale della semplificazione e dell'innovazione amministrativa”*, successivamente sottoscritto dai soggetti istituzionali, accademici e territoriali ivi individuati, tra cui l'Università degli Studi di Torino in data 13 maggio 2026;
- il Protocollo definisce una cornice stabile di cooperazione istituzionale volta a promuovere interventi coordinati di semplificazione dei procedimenti, innovazione organizzativa, digitalizzazione e rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni del territorio, sulla base di un metodo collaborativo e della messa a sistema di conoscenze, strumenti ed esperienze;
- il Protocollo prevede espressamente che le attività specifiche e le progettualità realizzate in sua attuazione possano essere disciplinate, secondo la natura giuridica dei soggetti coinvolti e nel rispetto della normativa vigente, mediante specifici accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero mediante convenzioni ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; esso precisa altresì che eventuali impegni economici possono essere assunti esclusivamente in sede di successivi atti attuativi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia finanziaria e contabile;

Rilevato che:

- l'Università degli Studi di Torino è parte del Protocollo quale istituzione universitaria di ricerca e alta formazione con consolidate competenze multidisciplinari, chiamata a concorrere, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, allo sviluppo dell'ecosistema regionale della semplificazione e dell'innovazione amministrativa;
- il Protocollo attribuisce all'Università degli Studi di Torino il compito di rafforzare, attraverso le proprie competenze tecnico-scientifiche, i processi di semplificazione e innovazione amministrativa, con particolare riferimento all'analisi giuridico-procedimentale, alla qualità dell'azione amministrativa, alla corretta applicazione degli strumenti di semplificazione e al trasferimento di conoscenze a favore delle pubbliche amministrazioni;
- la partecipazione dell'Università degli Studi di Torino assume, pertanto, rilievo strategico ai fini dell'implementazione del Team regionale di supporto agli enti locali, attraverso lo sviluppo di attività di ricerca giuridica applicata, analisi dei procedimenti amministrativi, supporto metodologico alla qualificazione delle criticità normative, procedurali e applicative, nonché predisposizione di strumenti operativi e conoscenze riutilizzabili a supporto della corretta e uniforme applicazione delle politiche regionali di semplificazione amministrativa;

Considerato altresì che:

- in attuazione delle previsioni del Protocollo è stato predisposto l'“Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- la collaborazione è finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune consistente nel miglioramento della qualità dell'azione amministrativa, mediante il supporto tecnico-scientifico ai processi di semplificazione e innovazione amministrativa, il rafforzamento delle competenze delle pubbliche amministrazioni e lo sviluppo di metodologie e strumenti giuridico-amministrativi a supporto dell'analisi dei procedimenti, della qualificazione delle criticità normative, procedurali e applicative e della diffusione di soluzioni riutilizzabili nell'ambito del sistema regionale;
- l'Accordo prevede espressamente che le attività oggetto della collaborazione siano svolte in logica di equiordinazione e cooperazione istituzionale tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, e non configurino rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive né obbligazioni sinallagmatiche;
- il medesimo accordo dispone che la Regione Piemonte riconosca all'Università degli studi di Torino un contributo finanziario a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione alle attività oggetto dell'Accordo, a condizione che tali costi siano pertinenti, direttamente connessi alle attività, proporzionati e adeguatamente documentati, senza riconoscimento di margini di utile e senza determinazione secondo logiche di mercato;

Ritenuto che risulta, pertanto, necessario approvare il suddetto accordo riconoscendo all'Università degli studi di Torino, per lo svolgimento delle attività e per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 3 e 5 dell'Accordo di cui all'allegato A), la somma complessiva di € 60.000,00;

Considerato che:

- la spesa complessiva di € 60.000,00 finalizzata alla copertura dei costi sostenuti dall'Università degli studi di Torino per lo svolgimento delle azioni di interesse comune più nel dettaglio descritte nell'Accordo di cui all'allegato A) è autorizzata nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e che alla stessa si fa fronte con le risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 133077 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, "SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PERCORSI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI";

Ritenuto necessario impegnare a favore dell'Università degli studi di Torino e (C.F. 80088230018 - cod. ben. 85459) la somma complessiva di euro 60.000,00 sul capitolo di spesa n. 133077/2026, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità (fondi regionali; spesa non obbligatoria, ricorrente, non commerciale; risorse "fresche");

Ritenuto altresì che la liquidazione delle somme spettanti all'Università degli studi di Torino unicamente a titolo di rimborso spese avverrà nei limiti dell'impegno assunto con il presente provvedimento, secondo le modalità previste dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'Allegato A), sulla base della rendicontazione delle attività svolte e dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall'ateneo, con possibilità di erogazione in più tranches in relazione allo stato di avanzamento delle attività;

Dato atto che, in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa è imputabile all'esercizio finanziario 2026;

Attestato che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Attestata l'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'articolo 15, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- DM 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento di regolarità contributiva (DURC)";
- D.P.G.R. 16 luglio 2021, n. 9/R, recante "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale" e D.P.G.R. 21 dicembre 2023, n. 11/R, recante "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017" e D.G.R. n. 37-615 del 20/12/2024 di revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.R.G. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026: "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

- L.R. 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- L.R. 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209/2026/XII del 9 febbraio 2026: Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- D.G.R. n. 27-2370/2026/XII del 16 marzo 2026, con cui è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa per la costruzione dell'Ecosistema regionale della semplificazione e dell'innovazione amministrativa;
- L.R. 3 luglio 2026, n. 14 "Legge regionale di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa - Semplifica Piemonte".;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Piemonte e Università degli studi di Torino, di cui all'allegato A) del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'Accordo disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, mediante cooperazione istituzionale, reciproco apporto delle Parti e condivisione di obiettivi e responsabilità, e non costituisce affidamento di servizi a titolo oneroso riconducibile alla disciplina dei contratti pubblici;
- di impegnare a favore dell'Università degli studi di Torino (C.F. 80088230018 - cod. ben. 85459), sul capitolo di spesa n. 133077 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, la somma complessiva di € 60.000,00 finalizzata alla copertura dei costi sostenuti dall'Università degli studi di Torino per lo svolgimento delle azioni di interesse comune più nel dettaglio descritte nell'Accordo di cui all'allegato A). La transazione elementare del suddetto movimento contabile è rappresentata nell'allegato "Appendice A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il predetto importo è riconosciuto a titolo di rimborso dei costi sostenuti, pertinenti, proporzionati e adeguatamente documentati dall'Università degli studi di Torino per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, senza riconoscimento di margini di utile né remunerazione di mercato;
- di dare atto che la liquidazione delle somme spettanti avverrà secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 8 dell'Accordo allegato, sulla base della rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti e documentati, con possibilità di erogazione in più tranches in relazione allo stato di avanzamento delle attività;
- di attestare che i pagamenti derivanti dal presente provvedimento non sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dall'operatore economico ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Allegato

LA DIRIGENTE (A1022A - Semplificazione e innovazione
amministrativa)

Firmato digitalmente da Federica Deyme

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_Accordo_art15_UNITO.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

tra

Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, C.F. 80087670016, rappresentata dalla Dott.ssa Federica Deyme, in qualità di Dirigente del Settore Semplificazione e Innovazione amministrativa,

e

l'Università degli studi di Torino, con sede in Torino, Via Giuseppe Verdi n. 8, C.F. 80088230018, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Cristina Prandi.

di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

Premesso che

- la Regione Piemonte ha avviato un percorso strutturato di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa, fondato su un approccio sistemico volto a integrare interventi normativi, organizzativi e tecnologici, al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, ridurre gli oneri a carico di cittadini, imprese e enti locali, rafforzare la capacità amministrativa del sistema regionale e promuovere la digitalizzazione dei processi;
- tale percorso è stato formalizzato attraverso la legge regionale in materia di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa "Semplifica Piemonte" (L.R n. 14 del 03.07.2026), che definisce un quadro organico di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa, alla riduzione degli oneri amministrativi per cittadini e imprese, al rafforzamento della capacità amministrativa e alla digitalizzazione dei processi, prevedendo, tra l'altro, la costruzione di un Ecosistema regionale fondato sulla collaborazione tra istituzioni e soggetti rappresentativi del sistema produttivo e dei territori;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 27-2370 del 16 marzo 2026 è stato approvato lo schema del Protocollo d'intesa per la costruzione dell'Ecosistema regionale della innovazione e semplificazione normativa e amministrativa;
- il Protocollo d'intesa definisce un modello di governance multilivello, articolato nel Tavolo regionale per la semplificazione e nei tavoli tecnici operativi, quali sedi di confronto e individuazione delle priorità di intervento, nonché nel Team regionale di supporto agli enti locali, quale dispositivo operativo per il coordinamento e l'integrazione delle competenze regionali e dell'Ecosistema, l'accompagnamento degli enti locali e la sperimentazione e diffusione di soluzioni riutilizzabili;
- tra i soggetti sottoscrittori del Protocollo d'intesa è ricompresa l'Università degli Studi di Torino (di seguito UniTO), quale componente qualificata dell'Ecosistema regionale della semplificazione e dell'innovazione amministrativa;
- UniTO, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di ricerca, formazione superiore, trasferimento della conoscenza e terza missione, dispone di competenze scientifiche, metodologiche e formative utili al rafforzamento delle politiche regionali di semplificazione, innovazione amministrativa e capacità amministrativa;
- le Parti condividono l'interesse pubblico a sviluppare modalità strutturate e continuative di collaborazione, finalizzate a migliorare la qualità dell'azione amministrativa e a sostenere processi di innovazione capaci di produrre risultati concreti per il sistema regionale;
- la collaborazione oggetto del presente Accordo si svolge nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, mediante il reciproco contributo tecnico, organizzativo, metodologico e professionale delle Parti, senza configurare rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra la Regione Piemonte e UniTO, quale componente dell'Ecosistema regionale della semplificazione e dell'innovazione amministrativa, finalizzata allo sviluppo congiunto di attività di analisi, ricerca applicata, co-progettazione, sperimentazione, monitoraggio, trasferimento di competenze e formazione nei settori della semplificazione amministrativa, dell'innovazione organizzativa e del rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni piemontesi.

La collaborazione si realizza nell'ambito del modello di governance definito dal Protocollo d'intesa, attraverso la partecipazione attiva e continuativa di UniTO alle attività del Tavolo regionale per la semplificazione e dei relativi tavoli tecnici operativi, nonché mediante il concorso dell'Ateneo allo sviluppo, all'implementazione e al consolidamento del Team regionale di supporto agli enti locali, attraverso la messa a disposizione di competenze scientifiche, giuridiche e metodologiche, strumenti operativi e capacità di ricerca applicata, funzionali al perseguimento degli obiettivi condivisi.

Articolo 2 – Finalità

Il presente Accordo è finalizzato allo sviluppo congiunto di attività di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e in attuazione di un interesse pubblico comune.

In particolare, le Parti perseguono le seguenti finalità:

- contribuire alla definizione e all'attuazione delle politiche regionali in materia di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa;
- rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche piemontesi, con particolare riferimento alla qualità dei processi, delle competenze, dell'organizzazione e dei servizi erogati;
- promuovere l'analisi, la semplificazione e, ove necessario, la riprogettazione di procedimenti, processi e modelli organizzativi;
- sostenere la definizione dei contenuti del Piano strategico pluriennale e del Piano attuativo annuale dell'Ecosistema regionale della semplificazione e dell'innovazione amministrativa;
- sviluppare e sperimentare metodologie, strumenti operativi, modelli di intervento e soluzioni organizzative o digitali trasferibili ad altri contesti amministrativi;
- favorire la diffusione di conoscenze, competenze, pratiche e soluzioni innovative all'interno del sistema regionale e territoriale;
- promuovere l'analisi e la valutazione degli esiti delle attività realizzate, al fine di orientare in modo progressivo le politiche regionali e gli interventi dell'Ecosistema.

Articolo 3 – Ambiti di collaborazione

La collaborazione tra le Parti si sviluppa in modo integrato e continuativo nei seguenti ambiti, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali e in attuazione dell'interesse pubblico comune.

Attività strutturali e continuative

Le Parti collaborano, in particolare, per:

- l'analisi condivisa delle criticità amministrative, organizzative, procedurali e regolatorie che incidono sull'efficacia dell'azione pubblica e sulla qualità dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese ed enti territoriali;
- la partecipazione attiva e coordinata ai lavori del Tavolo regionale per la semplificazione e dei tavoli tecnici operativi, anche ai fini della condivisione delle evidenze raccolte, dell'individuazione delle priorità e della definizione delle linee di intervento;

- la predisposizione di contributi tecnici, metodologici e scientifici utili alla definizione degli indirizzi, degli strumenti di programmazione e delle iniziative dell'Ecosistema regionale;
- l'elaborazione di metodologie, strumenti di analisi, modelli organizzativi, indicatori e materiali operativi finalizzati a sostenere la semplificazione e l'innovazione amministrativa;
- la diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività realizzate, anche attraverso iniziative di confronto, trasferimento di competenze, formazione e disseminazione.

Attività progettuali e sperimentali

Le Parti possono inoltre collaborare per:

- la co-progettazione di interventi di semplificazione normativa, amministrativa, innovazione organizzativa e trasformazione digitale;
- la realizzazione di attività di ricerca applicata e analisi empirica connesse alle priorità individuate nell'ambito dell'Ecosistema;
- la sperimentazione di soluzioni organizzative, procedurali, tecnologiche o formative in contesti amministrativi regionali o territoriali;
- il monitoraggio e la valutazione dei risultati prodotti dalle sperimentazioni e dagli interventi realizzati;
- l'individuazione, l'analisi e la diffusione di buone pratiche, esperienze innovative e modelli replicabili.

Articolo 4 – Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte, nell'ambito del presente Accordo, si impegna a:

- assicurare il coordinamento complessivo delle attività, garantendo coerenza con il modello di governance dell'Ecosistema e con gli strumenti di programmazione regionale;
- favorire il raccordo tra le attività oggetto del presente Accordo, le strutture regionali competenti, gli enti locali e gli altri soggetti aderenti all'Ecosistema;
- individuare, d'intesa con UniTO, le priorità di intervento, i temi di approfondimento e gli eventuali contesti organizzativi o territoriali nei quali sviluppare attività di analisi, progettazione o sperimentazione;
- mettere a disposizione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle proprie competenze, dati, documenti, evidenze, materiali e informazioni utili allo svolgimento delle attività concordate;
- valorizzare, nell'ambito dei propri processi decisionali e delle politiche regionali, gli esiti delle attività realizzate e i contributi tecnico-scientifici elaborati nell'ambito della collaborazione;
- promuovere il raccordo tra le iniziative oggetto del presente Accordo e le ulteriori azioni regionali in materia di semplificazione amministrativa, innovazione organizzativa, trasformazione digitale e rafforzamento della capacità amministrativa;
- contribuire al funzionamento del Tavolo regionale per la semplificazione e dei tavoli tecnici operativi, anche sotto il profilo organizzativo, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo d'intesa;
- riconoscere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo quanto previsto dall'articolo 8, il rimborso dei costi sostenuti e rendicontati dall'Ateneo per lo svolgimento delle attività condivise.

Articolo 5 – Impegni dell'Università degli Studi di Torino

UniTO coopera, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di ricerca, formazione superiore, trasferimento della conoscenza e terza missione, nonché in coerenza con il ruolo assunto nell'Ecosistema regionale della semplificazione e dell'innovazione amministrativa, a concorrere allo sviluppo, all'implementazione e al consolidamento del Team regionale di supporto agli enti locali.

Le Parti riconoscono nel rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, nella corretta e uniforme applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e nel miglioramento della qualità dell'azione pubblica un interesse pubblico comune.

Tale interesse si realizza, per la Regione Piemonte, attraverso l'attuazione della funzione regionale di accompagnamento e supporto agli enti locali prevista dalla normativa regionale in materia di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa e, per UniTO, attraverso lo sviluppo di attività di ricerca giuridica applicata, analisi dei procedimenti amministrativi, elaborazione di strumenti metodologici e trasferimento della conoscenza, con particolare riferimento alle competenze espresse dal Dipartimento di Giurisprudenza.

UniTO, nei limiti indicati nel piano di lavoro annuale di cui all'art. 7, concorre al perseguimento delle finalità del presente Accordo attraverso le seguenti funzioni.

Funzione di progettazione giuridico-metodologica del Team per la semplificazione e supporto agli enti locali

- collaborare con la Regione Piemonte alla definizione, alla sperimentazione e al progressivo affinamento del modello operativo del Team regionale per la semplificazione e il supporto agli enti locali (di seguito "Team"), con particolare riferimento alle modalità di accesso, qualificazione e presa in carico delle richieste, ai criteri di priorità, alle tipologie di intervento e alle modalità di raccordo con le Direzioni regionali e con i soggetti dell'Ecosistema;
- contribuire alla definizione di un quadro metodologico unitario per l'analisi delle criticità giuridiche, procedurali e applicative segnalate dagli enti locali, nonché per l'individuazione delle competenze regionali e degli ulteriori soggetti da attivare in relazione ai casi presi in carico;
- concorrere alla predisposizione e all'aggiornamento degli strumenti operativi del Team, con particolare riferimento a format di richiesta, schede di presa in carico, griglie di analisi procedimentale, modelli di restituzione, note metodologiche e repertori di casi e soluzioni riutilizzabili;
- contribuire alla definizione di criteri e modalità per distinguere le richieste di natura prevalentemente tecnica o procedurale, da indirizzare alle strutture regionali competenti o agli altri strumenti di supporto disponibili, dai casi che richiedono un approfondimento trasversale o una presa in carico integrata nell'ambito del Team.

Funzione di ricerca giuridica applicata e accompagnamento sui casi

- collaborare con il coordinamento regionale del Team e con le strutture regionali competenti nell'analisi delle criticità normative, procedurali e applicative emerse presso gli enti locali, con particolare riguardo ai procedimenti amministrativi complessi, ai regimi amministrativi, agli adempimenti richiesti agli utenti e alle disomogeneità interpretative o applicative;
- svolgere attività di ricerca giuridica applicata e analisi dei procedimenti, finalizzate a individuare fattori di complessità, aggravamenti non necessari, passaggi ridondanti, incertezze interpretative e ulteriori criticità suscettibili di incidere sulla qualità, sulla tempestività e sulla certezza dell'azione amministrativa;
- concorrere all'elaborazione di proposte, indirizzi, modelli e strumenti giuridico-amministrativi idonei a favorire la semplificazione dei procedimenti, la standardizzazione delle prassi, la chiarezza dei rapporti tra amministrazioni e destinatari delle azioni amministrative e la corretta applicazione della normativa vigente;

- supportare, nell'ambito degli interventi e delle sperimentazioni individuati dal Team, l'analisi della fattibilità giuridica e procedurale delle soluzioni proposte, senza sostituirsi alle responsabilità istituzionali e alle competenze di merito attribuite alle amministrazioni coinvolte;
- contribuire alla documentazione e alla restituzione degli interventi realizzati, favorendo l'emersione delle principali questioni interpretative, delle soluzioni adottate e delle condizioni necessarie alla loro eventuale trasferibilità in altri contesti territoriali.

Funzione di capitalizzazione delle conoscenze, diffusione e sostenibilità del Team

- contribuire alla sistematizzazione delle esperienze maturate nell'ambito degli interventi del Team, trasformando le criticità affrontate, le soluzioni individuate e gli orientamenti elaborati in strumenti, materiali e conoscenze riutilizzabili da altri enti locali e dalle strutture regionali;
- concorrere alla predisposizione di linee metodologiche, schede operative, repertori di casi, strumenti di supporto, materiali di approfondimento e ulteriori prodotti utili a favorire la diffusione di pratiche amministrative più semplici, uniformi e coerenti con il quadro normativo vigente;
- partecipare ai lavori del Tavolo regionale per la semplificazione e dei relativi tavoli tecnici operativi, mettendo a disposizione analisi, approfondimenti giuridici, evidenze e proposte maturate nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo;
- contribuire, in raccordo con la Regione Piemonte e con gli altri soggetti dell'Ecosistema, alla realizzazione di iniziative di confronto, approfondimento e trasferimento della conoscenza sui temi della semplificazione normativa e amministrativa, dell'applicazione dei regimi amministrativi e della qualità dei procedimenti;
- mettere a disposizione analisi, evidenze e proposte utili alla definizione, al monitoraggio e all'aggiornamento del Piano strategico pluriennale e del Piano attuativo annuale dell'Ecosistema regionale della semplificazione e dell'innovazione amministrativa, con particolare riferimento alle azioni rivolte al supporto degli enti locali;
- concorrere, d'intesa con la Regione Piemonte, alla definizione di eventuali proposte progettuali condivise, anche finalizzate alla partecipazione a opportunità di finanziamento promosse da fondazioni e altri soggetti finanziatori, funzionali al consolidamento, alla sostenibilità e alla progressiva estensione del Team.

Le modalità operative, la cadenza delle attività, i prodotti attesi, i formati di restituzione, gli eventuali interventi e contesti di sperimentazione e gli indicatori di attività relativi agli impegni di cui al presente articolo sono definiti nel Piano di lavoro annuale di cui all'articolo 7.

Articolo 6 – Modalità di collaborazione

Le attività oggetto del presente Accordo sono svolte in logica di cooperazione istituzionale tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e mediante il reciproco conferimento di apporti tecnici, organizzativi, metodologici e professionali.

Il presente Accordo non configura rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, né obbligazioni sinallagmatiche, né affidamento di servizi a titolo oneroso.

Le Parti operano secondo principi di leale collaborazione, condivisione delle conoscenze, co-progettazione, responsabilità reciproca e orientamento al perseguimento dell'interesse pubblico comune.

Articolo 7 – Piano di lavoro annuale, monitoraggio e rendicontazione

Le Parti definiscono, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Piano di lavoro annuale contenente le attività programmate, i referenti responsabili, le scadenze, i prodotti attesi, gli eventuali contesti di sperimentazione e gli indicatori di risultato attesi.

Il Piano di lavoro annuale costituisce documento attuativo del presente Accordo e definisce le modalità organizzative e operative necessarie alla realizzazione delle attività ivi previste.

Il Piano di lavoro annuale può essere aggiornato o rimodulato, d'intesa tra le Parti, in relazione all'evoluzione delle priorità, delle esigenze organizzative e delle evidenze emerse nel corso dell'attuazione, fermo restando il rispetto delle finalità del presente Accordo, della sua durata e del limite massimo delle risorse finanziarie previsto dall'articolo 8.

L'attuazione delle attività previste dal Piano di lavoro annuale è oggetto di monitoraggio periodico da parte dei referenti di cui all'articolo 9.

UniTO trasmette alla Regione Piemonte una relazione finale sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, sulle evidenze emerse e sulle eventuali proposte di sviluppo o miglioramento. La relazione finale è accompagnata dalla rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, ai fini del riconoscimento del contributo previsto dall'articolo 8.

Articolo 8 – Risorse finanziarie

1. Le attività oggetto del presente Accordo sono svolte dalle Parti nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

2. La Regione Piemonte può riconoscere a UniTO un contributo finanziario nel limite massimo complessivo di euro 60.000,00.

3. I costi ammessi a rimborso devono essere pertinenti, direttamente connessi alle attività previste dal Piano di lavoro annuale, proporzionati, adeguatamente documentati e sostenuti nel periodo di efficacia del presente Accordo.

4. Il contributo non costituisce corrispettivo, non è determinato secondo logiche di mercato e non comporta il riconoscimento di alcun margine di utile.

5. Sono ammissibili, nei limiti e secondo le modalità definite nel Piano di lavoro annuale, i costi relativi alle attività amministrative, di ricerca applicata – tra cui borse di studio, incarichi post docenza, contratti di ricerca, etc. - , analisi, progettazione, sperimentazione, formazione, coordinamento, organizzazione, supporto tecnico-operativo, raccolta ed elaborazione dei dati, diffusione dei risultati e produzione dei materiali previsti dall'Accordo.

6. Il contributo è riconosciuto sulla base dei costi sostenuti - ivi compresi quelli del personale interno impiegato nelle attività oggetto dell'accordo - e rendicontati dall'Ateneo, accompagnati dalla relazione tecnica sulle attività svolte.

7. L'erogazione delle risorse può avvenire in una o più tranches, in relazione allo stato di avanzamento delle attività e alla presentazione della relativa documentazione di rendicontazione, secondo le modalità definite nel Piano di lavoro annuale.

Articolo 9 – Referenti

Al fine di garantire un regolare e costante coordinamento per l'attuazione delle attività previste dal presente Accordo, le Parti indicano quali referenti coordinatori:

per UniTO:

- Fabrizio Cassella, Professore ordinario di Diritto pubblico e di Diritto costituzionale comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza;
- Prof. Roberto Cavallo Perin, professore ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza

per Regione Piemonte: Federica Deyme, Dirigente del Settore innovazione e semplificazione normativa e amministrativa.

I referenti coordinatori hanno il compito di:

- assicurare il coordinamento operativo delle attività;
- promuovere il raccordo tra le strutture delle rispettive organizzazioni;
- proporre eventuali aggiornamenti al Piano di lavoro annuale;
- monitorare lo stato di avanzamento delle attività;
- costituire il primo livello di risoluzione delle criticità applicative;
- garantire i flussi informativi reciproci tra le Parti.

Le Parti possono modificare in qualsiasi momento i nominativi dei rispettivi referenti, dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione di dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati personali e che abroga la Direttiva 95/46/CE).

Regione Piemonte e UniTo si configurano, nell'ambito del presente accordo, relativamente alle rispettive e diverse funzioni, come titolari autonomi nel trattamento dei dati personali raccolti per le finalità connesse e necessarie all'esecuzione del presente Accordo, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In quanto titolari autonomi, esse sono soggette agli adempimenti previsti dal GDPR in maniera indipendente e con riferimento alle attività da ognuna di esse svolte. Ognuna delle Parti, quale titolare autonomo dei trattamenti da essa posti in essere, risponderà direttamente e in via esclusiva per eventuali violazioni di legge. Le Parti del presente accordo, anche nella fase di attuazione del medesimo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del citato Regolamento; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR. Ciascun titolare autonomo del trattamento si impegna a trattare i dati presso la propria sede nel rispetto delle vigenti norme. Ciascun titolare autonomo del trattamento dei dati dichiara inoltre di impegnarsi affinché, una volta terminato il trattamento, tutte le copie dei dati - in qualsiasi forma (cartacea, magnetica, ecc.) essi siano stati raccolti - vengano cancellate o distrutte nel rispetto dei tempi di conservazione previsti nei rispettivi piani di fascicolazione e conservazione. Ciascun titolare autonomo del trattamento dei dati si impegna a non comunicare a soggetti terzi i dati affidati, senza preventiva autorizzazione dell'interessato. Ciascun titolare autonomo del trattamento dei dati dichiara inoltre:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento delle funzioni individuate dalla collaborazione istituzionale sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione della richiamata normativa in materia di protezione dei dati personali;

2. di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
3. di impegnarsi ad allertare immediatamente l'altro titolare autonomo in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Articolo 11 – Risultati delle attività, utilizzo dei materiali e diffusione

Ciascuna Parte conserva la titolarità dei diritti relativi a dati, materiali, metodologie, strumenti, software, pubblicazioni, conoscenze e risultati preesistenti alla sottoscrizione del presente Accordo.

I materiali, i prodotti, i report, le metodologie, le linee guida, gli strumenti operativi e gli ulteriori risultati elaborati congiuntamente nell'ambito del presente Accordo sono utilizzabili da entrambe le Parti per finalità istituzionali, di ricerca, formazione, trasferimento della conoscenza e diffusione delle buone pratiche, nel rispetto della normativa vigente, degli obblighi di riservatezza e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La Regione Piemonte può utilizzare i risultati delle attività ai fini della definizione e dell'attuazione delle politiche regionali, nonché per la diffusione delle soluzioni sviluppate nell'ambito dell'Ecosistema regionale della semplificazione e dell'innovazione amministrativa.

UniTO può utilizzare i risultati delle attività per finalità di ricerca e didattica, anche attraverso pubblicazioni, convegni, seminari, attività formative e ulteriori iniziative di disseminazione, previo confronto con la Regione Piemonte in ordine ai contenuti da diffondere e nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Resta fermo che ogni eventuale pubblicazione o comunicazione esterna relativa alle attività svolte dovrà riportare il riconoscimento della collaborazione tra le Parti, salvo diversa intesa scritta.

Articolo 12 – Integrazioni o modifiche

Le Parti possono concordare in qualunque momento integrazioni o modifiche al presente Accordo che si rendessero necessarie o opportune ai fini del perseguimento delle finalità dell'Accordo stesso.

Le modifiche e le integrazioni devono essere formalizzate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

Articolo 13 – Durata

Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2026.

Le Parti possono concordarne il rinnovo o la proroga mediante intesa espressa, da formalizzarsi prima della scadenza.

Articolo 14 – Stipulazione dell'Accordo e trattamento fiscale

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005.

Esso è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente e al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972.

L'imposta di bollo è a carico di UniTO.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che ne richiede la registrazione.

Articolo 15 – Controversie

Ogni controversia concernente l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente Accordo è definita in via amichevole tra le Parti.

Qualora non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Torino, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi previsti dall'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 104/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per UniTO

Cristina Prandi

Rettrice dell'Università degli Studi di Torino

Per la Regione Piemonte

Federica Deyme

Dirigente del Settore innovazione e semplificazione normativa e amministrativa